

Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie

Actes du colloque international de Turin
9-10 octobre 2009

P.R.I.D.A.E.S.
Programme de Recherche
sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie

Préface de Gian Savino PENE VIDARI

textes réunis par
Marc ORTOLANI, Olivier VERNIER et Michel BOTTIN

composés et mis en pages par
Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR
NICE

Colloque organisé par

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO
ALMA UNIVERSITAS
TAURINENSIS



dsg

ermes
NORMES, REPRÉSENTATIONS, TERRITOIRES

L'UNIVERSITÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

LE LABORATOIRE ERMES DE
L'UNIVERSITÀ DE NICE –
SOPHIA ANTIPOLIS

Actes publiés avec le soutien de



LA VILLE DE NICE



LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR

ermes
NORMES, REPRÉSENTATIONS, TERRITOIRES

LE LABORATOIRE ERMES
DE L'UNIVERSITÀ DE NICE –
SOPHIA ANTIPOLIS

et avec le label de

UNIVERSITÀ
FRANCO
ITALIENNE

www.universite-franco-italienne.org

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE
D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE
1^{ère} série n°9

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2012 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 9782864105725
ISSN 0993-7374

Ouvrage composé avec \LaTeX 2_ε

**LE PROPRIETÀ COLLETTIVE
NEGLI STATUTI RURALI DEL PONENTE LIGURE:
ALCUNI RILIEVI E RIFLESSIONI**

ROBERTA BRACCIA

Université de Gênes

IN UN BEL SAGGIO dedicato al tema dei diritti collettivi tra medioevo ed età moderna, l'autore ne fornisce innanzitutto un'adeguata definizione affermando che possono essere ritenuti tali quei « diritti reali spettanti agli appartenenti ad una specifica comunità sulle risorse naturali del territorio, come, ad esempio, i diritti di pascolo, di legnatico, di caccia » e simili¹. Contemporaneamente lo studioso sottolinea l'importanza della legislazione statutaria che, pur nella sua problematicità (legata a natura e struttura di questa espressione normativa), rappresenta indubbiamente una — per quanto non la sola — delle principali fonti per la ricostruzione storica dei diritti collettivi sia nel periodo medievale sia in quello moderno².

Alla luce di quanto si dirà anche più oltre a proposito di alcuni « statuti liguri », fonte privilegiata del presente saggio, si può apprezzare e ampiamente condividere fin d'ora un'altra riflessione proposta in suddetta ricerca :

1. Alessandro Dani, « Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi », in *Archivio Vittorio Scialoja-Giangastone Bolla - Annali di studi sulla proprietà collettiva*, 2005, n°1, p. 61. Dello stesso autore debbono essere segnalate anche le seguenti monografie strettamente connesse al tema in oggetto : *Usi civici nello stato di Siena in età medicea*, Bologna, Monduzzi, 2003, e *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, con prefazione di Pietro Sirena, Bologna, Monduzzi, 2006.

2. Alessandro Dani, « Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi » op. cit., pp. 64-65.

« gli statuti di solito trattano dei diritti collettivi non con il proposito di darne una chiara e completa descrizione, né tantomeno di delinearne i profili dogmatici, ma con la finalità di precisarne i *limiti*. Lo statuto predilige soffermarsi cioè sulla tutela delle colture e dei possedimenti privati, sui modi di sfruttamento patrimoniale dei beni comunali, sulle preclusioni per i forestieri, sui limiti e divieti funzionali alla conservazione dei beni naturali della comunità »³.

Prima di svolgere alcune riflessioni su quello che un campione significativo di statuti liguri « dicono » o « non dicono » o « suggeriscono » in materia di diritti collettivi e, più specificamente, di proprietà collettive, si dà conto, seppure in estrema sintesi, dei risultati conseguiti dalla più recente storiografia che si è concentrata su questo specifico tema.

La produzione statutaria in Liguria e la più recente storiografia

Negli ultimi decenni — come ho già avuto occasione di rilevare altrove — la produzione storiografica in materia statutaria con riferimento al contesto regionale ligure ha vissuto una stagione piuttosto felice dal punto di vista sia delle edizioni di fonti sia della ricerca e dello studio delle medesime⁴.

Un vero e proprio traguardo è stato raggiunto con il *Repertorio* degli statuti liguri portato a termine da Rodolfo Savelli, il quale costituisce uno strumento, anzi « lo » strumento, indispensabile per ogni ricerca che non prescinda da tali fonti⁵. Va sottolineato poi che questo volume è corredato da un corposo saggio introduttivo in cui sono affrontati e sviluppati temi e problemi connessi al fenomeno statutario in Liguria ma non solo : si è giunti finalmente ad uno studio complessivo sul « diritto statutario ligure » non viziato, come buona parte dei precedenti e più risalenti, spesso svolti su fonti quantitativamente e qualitativamente meno significative⁶.

Tra i dati di carattere generali desumibili dal *Repertorio* e dal saggio di Savelli, emerge intanto come, delle due riviere liguri, la riviera di Levante rispetto a quella

3. *Ibidem*, p. 67. Si sottolinea che tale studio è basato su fonti statutarie toscane con particolare riferimento all'area senese.

4. Roberta Braccia, « Dieci anni di ricerche statutarie in Liguria : strumenti e risultati », in AA.VV., *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005*, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2009, pp. 127-134. Si invita inoltre a sfogliare la bibliografia statutaria ligure raccolta in AA.VV., *Bibliografia statutaria italiana 1985-1995*, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 1998, pp. 75-79.

5. *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, a cura di Rodolfo Savelli, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2003, (d'ora in poi *RSL*), consultabile anche *on line* sul sito www.statutiliguri.unige.it.

6. Rodolfo Savelli, « Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio », in *RSL*, pp. 1-191. Come ha evidenziato in tempi recentissimi Piergiovanni, una delle voci più autorevoli in materia, Rodolfo Savelli ha consegnato alla comunità scientifica uno studio che « rappresenta un modello non solo di ricostruzione ma anche di comprensione di una fonte come quella statutaria », cfr. Vito Piergiovanni, « Il diritto ed una “filosofia della storia patria” », in *La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana, 1857-2007*, a cura di Dino Puncuh, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2010, p. 245.

di Ponente presenti una situazione assai differente : se la Liguria orientale (fatta eccezione per l'estremo levante ligure) è connotata da un « vuoto » di documentazione statutaria, viceversa la Liguria occidentale è segnata da una proliferazione diffusa e capillare di statuti. In estrema sintesi la maggior produzione statutaria del Ponente sarebbe attribuibile alla presenza di poteri e autonomie locali più sensibili e più legati alla conservazione del loro patrimonio giuridico, mentre nel Levante la presenza genovese, non mediata da un certo tipo di autonomie (cittadine e feudali), avrebbe inibito questo *trend*.

In secondo luogo, dal Quattrocento in poi, si registra in Liguria un progressivo incremento della produzione di statuti da parte di comunità rurali — borghi, ville e *castra* — che fino ad allora non ne erano mai state titolari⁷. Tale incremento di statuizioni rurali interessa piccole comunità, feudali o subordinate ad un centro urbano maggiore, che nei secoli precedenti si erano limitate a osservare e ad applicare come diritto proprio le *consuetudines loci* non scritte oppure gli statuti del centro dominante⁸.

Infine, a partire dalla metà del Cinquecento e sino alla fine del Settecento, la produzione legislativa dei centri minori è connotata da un forte aumento delle statuizioni in materia di bandi campestri e di statuti politici⁹. In altre parole, da una radiografia della normativa statutaria in Liguria in età moderna, risulta con una certa evidenza una netta prevalenza di bandi campestri e di capitoli politici : il diritto locale formalizzato attraverso tali norme è diretto in sostanza a regolamentare l'utilizzazione, la tutela (contro i cosiddetti *damna data*) e lo sfruttamento delle risorse private o collettive e a disporre il funzionamento dell'organizzazione amministrativa del luogo. Per converso, si può affermare che esula dal tipo di legislazione indicato una normazione in materia di « diritto privato » e di « diritto criminale ». Ciò avviene per diverse ragioni di natura sia politica sia istituzionale legate soprattutto alla formazione e alla evoluzione dello Stato genovese in età moderna: da un lato, la Dominante incentiva e controlla la produzione di bandi campestri, interessata per motivi fiscali ad un razionale ed ordinato sfruttamento del territorio, dall'altro, il « diritto privato » e il « diritto criminale » sono campi in

7. Ciò vale sia per alcune zone della Liguria individuate da tempo da Rodolfo Savelli (« Geografia statutaria e politiche fiscali », in *Studi in onore di Victor Uckmar*, II, Padova, Cedam, 1997, pp. 1099-1116), sia per altre realtà dell'Italia centro settentrionale tra cui, ad esempio, l'area piemontese e sabauda, (come emerge dagli studi di Isidoro Soffietti e Carlo Montanari, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli stati sabaudi (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 1993, pp. 195-196) o ancora la terraferma veneta (su cui Gian Maria Varanini, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona, Libreria Editrice Universitaria, 1992, p. 70 e *passim*). Interessanti considerazioni in merito sono state svolte da Francesco Panero, « Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali piemontesi, valdostane e liguri nei secoli XI-XV », in *Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo*, 2004, n°130, pp. 7-32.

8. Alcune osservazioni sui testi statutari più antichi della Liguria occidentale, relativi sia a città sia a centri rurali (ad esempio, Cipressa e Terzorio, Penna, Castellaro), sono state svolte da Vito Piergiovanni, « Sui più antichi statuti del Ponente ligure », in *Studi in onore di Victor Uckmar* op. cit., pp. 981-984.

9. Sulle ragioni di questo incremento si rinvia alle ricerche di Rodolfo Savelli, « Geografia statutaria e politiche fiscali », op. cit., pp. 1105-1106, e Idem, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio* op. cit., p. 174 e ss.

cui trova ormai esclusiva applicazione il diritto statutario di Genova (destinato a diventare il « diritto patrio » della Repubblica) e, in subordine, lo *ius commune*¹⁰.

Se è senz'altro vero che dalla normativa campestre, su cui si concentrano sia gli statuti rurali medievali sia, soprattutto, i « bandi » e i « capitoli » di età moderna, si possono ricavare notizie utili più per la storia dell'economia che non per quella del diritto, volendo indagare lo specifico tema di diritti collettivi secondo una prospettiva storico-giuridica, è altrettanto vero che tale fonte estremamente « polivalente » fornisce di per sé informazioni di indubbio interesse¹¹.

Le proprietà collettive e lo statuto : omogeneità e peculiarità nel linguaggio del diritto statutario ligure

In tempi ormai lontani, Marc Bloch rilevava come, tra le varie norme campestri connesse ai diritti collettivi, se ne possano individuare due categorie : quelle che configurano un uso civico cioè la costituzione di una servitù collettiva su terreni di terzi, sia privati sia pubblici, e quelle che regolamentano la proprietà collettiva, costituita da un allodio (ovvero una proprietà libera da vincoli vari) posseduto in comune dagli abitanti del luogo¹². In questa ultima ipotesi poi è possibile talvolta rintracciare i segni di due fasi: dapprima la configurazione di « beni comuni » e, in un secondo momento, l'avvenuta trasformazione dei beni comuni in « beni comunali » che si conclude quando in sostanza la proprietà dei boschi, dei pascoli e dei prati comuni finisce con lo spettare alla comunità — intesa in senso politico — mentre i singoli abitanti ne traggono solo i frutti (le *utilitates*). Questa metamorfosi sembra avvenire senza traumi poiché, come ha sottolineato Birocchi, « il profilo dell'appartenenza dei beni comunali appare veramente secondario rispetto agli aspetti — anch'essi di rilevanza giuridica — dati dal combinarsi della destinazione dei beni, delle *commoditates* e dei diritti d'uso (a loro volta *sui generis*) dei membri della collettività » : prevale quindi il profilo della concreta utilizzazione

10. Un affresco del fenomeno statutario in Liguria letto nel suo complesso (dalla tradizione statutaria genovese e delle riviere ai commentari agli statuti) in Roberta Braccia, « Cultura giuridica e cultura della legge in Liguria tra medioevo ed età moderna : la legislazione statutaria », in *Storia della cultura ligure*, a cura di Dino Puncuh, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2004, vol. I, pp. 19-36. Intorno al ruolo rivestito dagli statuti della città di Genova durante la formazione dello stato genovese tra medioevo ed età moderna, si rinvia alla approfondita e articolata analisi di Rodolfo Savelli, « Che cosa era il diritto patrio di una Repubblica ? », in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno, a cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone, Roma, Viella, 2006, pp. 255-295.

11. Per quanto concerne la storia economica, la normativa campestre consente indubbiamente di effettuare una ricognizione delle diverse tipologie colturali e di aggiungere importanti tasselli alla descrizione del paesaggio agrario, come ha dimostrato Osvaldo Raggio, « Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale », in *Quaderni storici*, 1995, n°88-I, pp. 155-195. Sulla moltiplicazione dei capitoli campestri in Liguria nel Seicento si vedano anche le riflessioni di Edoardo Grendi (*Il Cervo e la Repubblica. Il modello ligure di antico regime*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 11-12) che attribuisce questo fenomeno allo sviluppo diffuso di quella che si può chiamare la « coscienza dei confini » indotta dalla « tendenza all'eliminazione del promiscuo intercomunitario ».

12. Marc Bloch, *Les caractères originaux de l'histoire rurale française*, Paris, Colin, 1952, p. 186.

rispetto a quello formale legato alla natura del rapporto giuridico esistente con tali beni¹³.

Tanto premesso e stante la maggior significatività della tradizione statutaria della Liguria occidentale, cui si è già accennato, le considerazioni che seguono, dedicate alla regolamentazione delle proprietà collettive, sono basate sugli statuti rurali di oltre una trentina di comunità del Ponente ligure¹⁴.

In particolare, si sono privilegiati gli statuti di quei centri minori, borghi, castelli e ville, facenti parte di territori che intorno all'XI secolo rientravano nel comitato di due importanti *civitates*, Albenga e Savona e che, a partire grosso modo dal XIII secolo, formarono sia i distretti di suddette città (destinati a loro volta a diventare parte integrante del Dominio della Repubblica di Genova) sia numerosi domini ecclesiastici e di signori feudali come i marchesi di Clavesana e Del Carretto¹⁵.

Nel rispetto di consolidate e autorevoli indicazioni storiografiche intorno a metodi ed esiti della « comparazione » degli statuti¹⁶, si è isolato un contesto politico-geografico nel quale sono affiorate anche due « aree statutarie », intendendo per « area statutaria » una situazione in cui, correlativamente ad un diffuso processo imitativo, si realizzano la produzione e la circolazione di statuti affini¹⁷. In tale contesto sono emerse in sostanza un'area di influenza genovese, dove si impone come modello cui genericamente conformarsi lo statuto della città di Genova, ed un'area « feudale » clavesanica-carrettesca in cui non esiste di fatto lo statuto di una città o di una comunità dominante che abbia potuto influire sugli statuti delle altre comunità, ma si propone una serie di statuti tra di loro « apparentati » provenienti tutti da centri di modeste dimensioni.

13. Italo Birocchi, « Persona giuridica nel diritto medievale e moderno », in *Digesto italiano delle Discipline Privatistiche-Sezione civile*, 1995, XIII, pp. 410-411.

14. Si sono esaminati gli statuti delle seguenti comunità : Albisola 1389 (*RSL*, scheda 59), Altare 1509 (*RSL*, scheda 74), Balestrino 1610 (*RSL*, scheda 126), Bardineto 1479 (*RSL*, scheda 133), Borghetto Santo Spirito 1440-1587 (*RSL*, schede 167-168), Cairo Montenotte 1353-1604 (*RSL*, schede 180-181), Calizzano 1600 (*RSL*, scheda 195), Carcare 1433 (*RSL*, scheda 209), Casanova 1412 (*RSL*, scheda 233), *Castellania Cohedani* 1281 (*RSL*, scheda 248), Celle ligure 1414 (*RSL*, scheda 269), Cengio sec. XV (*RSL*, scheda 278), Consente 1622 (*RSL*, scheda 318), Finale ligure 1311-1449 (*RSL*, schede 374-376), Garlenda e Paravenna 1618 (*RSL*, scheda 394), Loano 1461-1602 (*RSL*, schede 592-594), Maremo 1487 (*RSL*, scheda 607), Massimino XVI sec. (*RSL*, scheda 613), Millesimo 1580 (*RSL*, scheda 621), Nasino 1533 (*RSL*, scheda 654), Noli XV sec. (*RSL*, scheda 678), Onzo 1580 (*RSL*, scheda 689), Osiglia e Bormida 1337 (*RSL*, scheda 705), Pallare 1539 (*RSL*, scheda 721), Quiliano 1407 (*RSL*, scheda 818), Sassello 1533-1550 (*RSL*, schede 963-964), Stella 1550 (*RSL*, scheda 1054), Stellanello 1303 (*RSL*, scheda 1061), Vado e Segno 1387 (*RSL*, scheda 1124), Varazze 1345 (*RSL*, scheda 1135), Vezzi 1456 (*RSL*, scheda 1205).

15. Più precisamente il filo rosso che collega il trascorso feudale di quasi tutti questi poteri locali è da ricercare nell'originaria appartenenza alla marca aleramica che precede la formazione dei due comitati. Su Aleramo si veda lo studio di Rinaldo Merlone, *Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1995.

16. Gian Savino Pene Vidari, « Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana », in *Biblioteca del Senato della Repubblica, Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze, Olschki, 1999, pp. LXXI-LXXIV.

17. Ho già spiegato le ragioni e illustrato alcuni esiti di questa scelta nonché dimostrato l'esistenza di due specifiche « aree statutarie » in tale contesto nel saggio « Processi imitativi e circolazione dei testi statutari : il Ponente ligure », in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 55-69.

Intanto va detto che non sempre gli statuti rurali rientranti o gravitanti in queste due « aree statutarie » del Ponente ligure fanno espresso rinvio all'esistenza di beni comuni o comunali a disposizione dei membri della comunità.

Constatato l'approccio più casistico che giuridico del legislatore statutario nella redazione degli statuti e, soprattutto, delle norme campestri, il quale sovente dà vita a problemi ermeneutici di ardua soluzione, si può affermare che complessivamente sono risultate molto più numerose le norme poste a tutela di beni individuali di quelle poste a tutela di beni collettivi. In altre parole si parla frequentemente di « alienae terrae », « altre possessioni », o di specifici beni altrui (« alienae vineae », « aliena boscha », etc.) e contemporaneamente si tende a non specificare nulla a proposito dell'esistenza di beni comuni: un silenzio che ovviamente non sta certo a significare che tutti i beni (mobili o immobili) fossero di proprietà privata o che quelli comuni non fossero tutelati¹⁸.

Emblematico da questo punto di vista il caso degli statuti di Garlenda e Paravenna del 1618 in cui non si rinvia mai espressamente all'esistenza di beni collettivi, facenti parte della « giurisdizione » del luogo, ma si trovano esclusivamente norme che tutelano specifici beni altrui, indicate da rubriche di questo tenore :

*« de non incidendo alienas arbores castanearum, de non incidendo aliena quercora ; de non incidendo aliena boscalia ; de non decepando aliena nemora ; de non incidendo ramos olivarum ; de non incidendo alienas salices ; de non frangendo vites in alienis terris ; de non colligendum finum in alienis terris ; de non incidendo arbores silvestres ; de non colligendis herbis, nec foliis »*¹⁹.

Se invece vi è un qualche riferimento all'esistenza di proprietà collettive, beni comuni o comunali a carattere inalienabile, per questi si adoperano termini diversi tra cui terre (specificando talvolta se boschi, pascoli, prati etc.) « comuni » ma, soprattutto, compare, anche se non in maniera particolarmente diffusa e capillare, il termine *banditae*²⁰. Negli statuti esaminati il termine « comunaglie » è stato rin-

18. Stessa tecnica, che sembrerebbe manifestare un esclusivo o prevalente interesse del legislatore statutario verso beni individuali, viene utilizzata anche negli statuti di Altare 1509, Casanova 1412, Cairo Montenotte 1353, Celle ligure 1414, Finale ligure 1311, Loano 1461-1602, Maremo 1487, Massimino XVI, Nasino 1533, Noli XV sec., Quiliano 1407, Stella 1550, Vezzi 1457. Fondamentale dal punto di vista della tutela delle risorse della comunità (individuali e non) era il ricorso diretto o indiretto agli usi e alle consuetudini del luogo ; ad esempio la r. II/24 *del cogliere i frutti* degli statuti di Balestrino 1610 si limita a prevedere quanto segue : « nel cogliere l'olive, castagne, glande e altri frutti s'osservi la consuetudine ».

19. Ad esempio, in riferimento alla prima rubrica menzionata, il disposto è il seguente : « *Incidens, et rumpens arbores, vel ramos castanearum revolutionis palmorum duorum in Castanetis, et possessionibus alienis sine voluntate, cuius fuerit, solvat pro banno solidos viginti monetae Genuae...* ». Molto simile la seconda : « *Incidens aliquam quercorum arborem in nemoribus alienis contra voluntatem, cuius esset, solvat pro banno solidos viginti monetae olim pro qualibet arbore tam magna, quam parva...* ».

20. Si segnalano, a titolo esemplificativo, le rubriche di alcune norme statutarie dove si trova utilizzato il termine « bandite » : Albisola 1389, r. 71 *de bannita nemoris Albisolae videlicet montis Grossi* ; Bardineto 1479, r. 25 *de banditis fiendis et custodiendis* ; Borghetto 1440-1587, si veda il § successivo ; Carcare 1433, r. I/98, *de non eundo per bannitas sine licentia* ; Millesimo 1580, r. 77 *de non incidendo in bannitis* ; Pallare 1539, r. 91 *de non incidendo in bannitis* ; r. 99 *de licite pascendo in bannitis* ; Onzo

tracciato invece in pochi casi, anche perché la maggior parte delle fonti utilizzate sono in latino e non in volgare e soprattutto sono anteriori al Seicento²¹.

In particolare, come era prevedibile, il termine « bandite », quando si trova, sta ad indicare solitamente terre d'uso comune (ma talvolta anche terre di privati) il cui uso non è generalmente e sempre libero, ma è soggetto a particolari obblighi e restrizioni.

In uno dei più antichi statuti del Ponente ligure, quello della *Castellania Cohedani* del 1281, dove si fa riferimento all'esistenza di « terra comunalia », il termine « bannita » viene utilizzato in una norma in cui si vieta ai privati, « *aliquis masculus sive femina* », di « *facere bannitam in Territorio Cohedani, nisi esset vinea, vel clausum aggregatum arboribus domesticis sine fraude, vel pratum, vel mennis, seu herba custodita, vel ortum* » ; « *bannire* » il territorio comune e, quindi, interdirlò agli altri doveva essere una prerogativa evidentemente riservata all'autorità del luogo per evitare indebite appropriazioni di risorse collettive (r. 58 *de bannitis*). Allo stesso modo solo agli organi competenti della comunità spettava decidere di « *disbandire* » determinate proprietà collettive, come si evince da una norma degli statuti trecenteschi di Varazze : « *Item statutum et ordinatum est quod aliqua persona de Varagine vel aliunde presumet nullo modo colligere vel colligi facere glandes de bamdita Varaginis donec per consilium disbandite fuerint* »²².

Ad esempio negli statuti di Carcare si stabilisce espressamente che « *iuratores et octo consiliarii dicti loci Carcherarum qui pro tempore fuerint ibidem habeant libertatem et bailiam bannitas facere, idest faciendi et ordinandi de quibuscumque cum auctoritate curiae et ipsas mutandi et declarandi, cassandi et annullandi ad ipsorum liberam voluntatem pro ut eisdem videbitur* »²³.

Inoltre il diritto di usufruire di queste terre, sia privatamente sia collettivamente, si poteva « *acquistare* » partecipando ad una sorta di asta pubblica (tecnicamente un appalto), che permetteva all'intera comunità di garantirsi periodicamente e sistematicamente delle entrate²⁴. Negli statuti secenteschi di Calizzano, dove si parla genericamente di «beni della comunità», si dispone infatti che essi « si ponerranno ogn'anno al pubblico incanto et come meglio al Consiglio parerà per darli ad affitto e si delibereranno al più offerente, quall'astante non porrà senza licenza

1580, r. 21 *de bannimento terrarum, cannetorum et pratorum* ; Osiglia e Bormida 1337, r. 10 *del modo di tagliar il fieno nelle bandite* ; Sassello 1550, r. 25 *decretum super bandita* ; Stellanello 1303, r. 51 *de hiis qui in bannita pratorum secant* ; Varazze 1345, r. 60/III *de non colligendo glandes in bamdita*, r. 62/III *de non incidendo seu extrahendo arborem de bamditam*.

21. Ad esempio, Borghetto Santo Spirito 1587, r. 35 *delle spiage beni et terre del comune*; Balestrino 1610, r. II/19 *delli passaggi communi* ; Consente 1622, r. 15 *delle comunaglie*. Sul significato assunto dal termine « comunaglie » in alcune fonti concernenti la Repubblica di Genova, con particolare riguardo al Seicento, si è soffermato Osvaldo Raggio, « *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria* », in *Quaderni storici*, 1992, n°79-I, p. 136 : « Il termine ligure *comunaglie* ricopriva una varietà di situazioni completamente diverse : prati e terre pascolative, boschi... boscaglie... brughiere... monti nudi, terre sassose e sterili... rocce, scogli... ».

22. Varazze 1345, r. 60/III *de non colligendo glandes in bamdita*.

23. Carcare 1433, r. 112 *quod iuratores et consiliarii possint bannitas facere et ordinare*.

24. Borghetto Santo Spirito 1440, r. 24 *de pascuis et herbis comunis vendendis*.

del Sindaco e Consiglio accordarsi con forastieri per condur loro bestie a pascer in detti beni »²⁵.

Solitamente nelle bandite si poteva svolgere una determinata attività specificata nello statuto e non farne altre, ad esempio si poteva pascolare, ma non coltivare o tagliare gli alberi e più specificamente alcune tipologie di essi. Appare da questo punto di vista assai significativo e tecnicamente ben costruito il testo della rubrica *de bannitta nemoris communis Albizole videlicet montis Grossi* degli statuti trecenteschi di Albissola :

« Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Albizola vel aliunde seu quocumque nomine censeatur non audeat vel presumat incidere vel incidere facere aliquam arborem viridem nec passam in bannitta nemoris Albizole que bannita est intra infrascriptas confines que sunt hec videlicet eundo super valle Circuli eundo super quodam rianetto quod vadit usque ad fontem Cavagnoli et etiam super costa montis Grossi usque ad iugum nec dicta bannita ehtrahere seu extrahi facere aliqua ligna vel lignamina virida seu viride nec passa, salvo quod homines et persone Albizole vel qui cum eorum familia habitaverint in Albizola possit et valeat de dicta bannitta impune extrahere lignamina causa faciendi tinas, vegettes ac etiam lignamina pro domibus suis propriis et pro usu suo, salvo pro comburendo, videlicet habita licentia a potestate vel rectore Albizole una cum quatuor ex duodecim consiliariis Albizole ad minus, et non aliter nec alio modo, que persona licentiam petens iurare debeat in presentia dicti potestatis de non faciendo aliqua alia lignamina in dicta bannitta nisi quarum licentiam habebit. . . »²⁶.

Come si può notare, nella norma si fa riferimento ai « confini » di tale bandita, mentre nella maggior parte dei casi rinvii espliciti ad essi o alla toponomastica di alcune zone sono omessi²⁷. Anche negli statuti di Pallare si trova un rinvio a luoghi, sedi di « bandite » :

« Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis inventus fuerit incidere in bannitis, aut boscare aliqua ligna virida in bannita plani Vaccarii, aut in bannita vallis Casus, aut in bannita montis Malli, quod solvat pro banno et qualibet vice solida 10 Ianuae »²⁸.

25. Calizzano 1600, r. I/47 *delli beni della comunità*. In parte diversa la procedura di assegnazione di risorse/proprietà collettive stabilita dagli statuti di Vado e Segno 1387 (ma testo in volgare del Cinquecento) dove si stabilisce che « nessuna persona forastiera ardisca ovvero possa tagliar fieno nei detti boschi comunali e delle tagliate » se non abbia prima convenuto un prezzo con gli ufficiali del luogo, detti « accordatori », « ordinando, vollendo e stabilindo che i detti accordatori e qualsivoglia d'essi siino tenuti e debbano avanti che terminino dal loro ufficio, duri e durar debba per un anno da incominciarsi dal giorno della loro elezione, aver ezatto et avere tutto il denaro accordato nel tempo del loro ufficio e questo sotto pena di pagare di proprio », cfr. r. 26 *delle bestie forastiere d'accordarsi per gli Accordatori*.

26. Albisola 1389, r. 71.

27. Relativamente alle diverse tipologie di confini utilizzate tra medioevo ed età moderna nonché sulle problematiche giuridico-istituzionali legate a questo tema si rinvia alla monografia di Paolo Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Milano, Giuffrè, 2001.

28. Pallare 1539, r. 91 *de non incidendo in bannitis*.

Tuttavia, dato assai curioso, i luoghi indicati in questa norma, quasi identica ad un'altra presente negli statuti cinquecenteschi di Millesimo (r. 77 *de non incidendo in bannitis*), sono riferibili esclusivamente ad alcune zone di quest'ultima località.

Tale « dettaglio » formale, evidentemente ignorato dal « legislatore statutario » di Pallare, consente di affermare che, sebbene gli statuti di Pallare siano datati 1539 e quelli di Millesimo 1580, il rapporto di derivazione esistente tra i due — facilmente constatabile — rispetto all'ordine cronologico deve essere invertito: in altre parole l'errore di copiatura, unito ad ulteriori elementi, dimostra che sono gli statuti di Pallare a derivare da quelli di Millesimo²⁹.

Se la vicinanza geografica tra due comunità porta talvolta alla « condivisione » dei testi statutari e alla circolazione di statuti simili, frutto di comprovati processi imitativi, si può dire che da essa dipendano anche altri fenomeni ; tra questi la « formazione » di proprietà collettive a regime promiscuo che si verifica quando beni comuni diventano beni comunali indivisi tra due o più comunità limitrofe. Ad esempio dagli statuti di Consente, si evince che questo feudo vescovile divideva in regime promiscuo il bosco con la comunità di Arnasco (feudo dei Del Carretto) : « Nessuna persona ardisca né presuma boscare né lignare nelli boschi comuni con l'Università di Arnasco, salvo nelli tempi che si statuiranno sotto quelle pene ch'a suoi tempi si imposteranno »³⁰.

Questi sono ovviamente solo alcuni esempi di rilievi e riflessioni che possono scaturire da un primo esame della legislazione statutaria in oggetto. Più in generale, a riprova di quanto è già stato osservato da altri in relazione a fonti ulteriori e differenti, da una lettura di queste disposizioni, emerge come domesticazione e difesa conservativa delle risorse vegetali, siano esse individuali o collettive, rappresentino due degli obiettivi principali perseguiti dagli statuti rurali attraverso le norme campestri ; inoltre, anche sulla base degli statuti esaminati, si conferma l'idea per cui l'attenzione maggiore sia riservata soprattutto al bosco, riserva di legna, foraggio e concimi vegetali³¹.

29. Per dare un'idea della consistenza di tale rapporto di derivazione, indicando prima il numero della rubrica degli statuti di Millesimo del 1580 e, quindi, quello della rubrica degli statuti di Pallare del 1539, si riporta il risultato del confronto tra i due testi, vale a dire sono quasi identiche le seguenti norme : 118-1 ; 6-6 ; 33-12 ; 28-13 ; 17-14 ; 126-16 ; 13-18 ; 48-19 ; 38-21 ; 47-22 ; 37-23 ; 35-24 ; 18.27-26 ; 30.45-29 ; 23-27 ; 29-31 ; 44-32 ; 31-33 ; 42-37 ; 36-39 ; 60-40 ; 65-41 ; 71-42 ; 68-43 ; 46-44 ; 54-46 ; 12-47 ; 79-48 ; 74-50 ; 90-51 ; 91-52 ; 92-53 ; 94-54 ; 83-58 ; 81-62 ; 96-63 ; 97-66 ; 98-69 ; 100-72 ; 101-74 ; 115-75 ; 84-77 ; 85-78 ; 102-79 ; 104-80 ; 63-81 ; 105-82 ; 119-83 ; 67-84 ; 69-85 ; 52-86 ; 53-87 ; 77-91 ; 76-92 ; 73-93 ; 111-97 ; 78-101 ; 11-104 ; 68-105/6 ; 8-107 ; 112-108 ; 56-114 ; 103-117 ; 40-118 ; 64-125 ; 25-127 ; 108-130.

30. Consente 1612, r. I/21 *delli boschi comuni*.

31. Un'analisi dettagliata del tipo di risorse e di attività poste in essere per un miglior sfruttamento delle proprietà collettive attraverso le norme campestri, volutamente tralasciata in questa sede per ragioni di interesse e di spazio, è stata condotta da Osvaldo Raggio, *Norme e pratiche*, op. cit., che ha rilevato in particolare come soprattutto « la tutela del castagno è universale e minuziosa in quasi tutti gli statuti campestri liguri, sia della montagna sia dell'area costiera », *Ibidem*, p. 171.

Un caso emblematico di conflittualità intercomunitaria : le controversie sulla bandita di Roveto nel distretto di Albenga attraverso gli statuti locali

Borghetto Santo Spirito, « borgo nuovo » del distretto di Albenga, una delle più antiche ed importanti *civitates* liguri, fu edificato tra XIII e XIV secolo sopra alcuni fondi acquisiti dalla città³². Tali fondi, allora disabitati, erano destinati ad accogliere tutti i cittadini albenganesi residenti nella vicina Toirano, località a quel tempo soggetta alla giurisdizione del vescovo, antagonista del comune cittadino impegnato nella costruzione del proprio distretto sulla base di una fruttuosa politica espansionistica³³. La proprietà di essi passò al *commune civitatis* e, quindi, al borgo, mediante la conclusione di due atti di compravendita stipulati con alcuni privati disposti a cederli ad Albenga : il primo atto di acquisto venne rogato il 15 aprile 1260, mentre un secondo acquisto risalirebbe al 15 maggio 1286³⁴. In particolare, con quest'ultimo atto, Oberto Moruello di Toirano avrebbe ceduto ai cittadini albenganesi residenti a Toirano, debitamente rappresentati, « peciam unam terre inculte que appellatur Bandita Roveti, iacentem in territorio Toyrani, loco ubi dicitur Rovetum », come si evince da una copia dello stesso inserita negli statuti di Albenga del 1288, al termine di una lunga « additio » trecentesca³⁵.

Significativamente questo testo compare anche negli statuti cinquecenteschi riformati di Borghetto (1587), ma non — come sarebbe stato ragionevole aspettarsi — negli statuti più antichi del borgo risalenti al 1440 e confermati nel 1512³⁶. Eppure questi statuti rurali — peraltro gli unici del distretto di Albenga — dedicano alla suddetta bandita un'intera norma intitolata appunto *de bandita Roveti custodienda* :

« Nulla persona cuiuscumque conditionis existat de Burgeto vel extranea audeat vel presumat boscare vel ramos sive ligna incidere vel erbam segare in bandita Roveti sub pena soldorum quatráginta an si de licencia rectoris et emptoris erbagii. Et quicumque permixerit ire bestias ad pasendum in dicta bandita sine licencia emtoris erbagii vel rectoris cadat ad penam pro quolibet bove soldorum quatráginta, et pro qualibet bestia

32. Sulle vicende politiche e istituzionali legate alla comunità di Borghetto Santo Spirito tra medioevo ed età moderna rinvio a Roberta Braccia, *Diritto della città, diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino*, Milano, Giuffrè, 2004.

33. Toirano apparteneva dal secolo XIII al vescovo e la sua proprietà era ambita dai marchesi del Carretto di Finale, dal comune genovese e, soprattutto, da Albenga che, per questioni geografiche, riteneva il borgo una sua naturale prosecuzione territoriale. In breve, in questo conflitto, Genova ebbe la meglio, acquistando i diritti sulla « comunità contesa » alla fine del XIV secolo, cfr. Paolo Accame, « Cenni storici sugli statuti di Pietra, Giustenice, Toirano ed altri paesi della Liguria », in *Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura*, 1890, XVII, pp. 3-5.

34. Notizie dettagliate su queste fonti in Roberta Braccia, *Diritto della città, diritto del contado* cit., pp. 77-79.

35. Si utilizza in questa sede l'edizione proposta in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di Josepha Costa Restagno, con saggio introduttivo di Vito Piergiorganni, Bordighera-Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1995, (d'ora in poi Albenga 1288), rubrica III/131, pp. 385-390 (la citazione è a p. 389).

36. In appendice al volume *Diritto della città, diritto del contado*, op. cit., si propone un'edizione degli statuti del luogo del 1440.

minuta soldorum quinque, pro qualibet axina vel axino soldorum decem, pro quolibet equo vel equa, mulo vel mula soldorum decem. Qui posuerit ignem in dicta bandita solvat pro banno soldos sesaginta comuni Burgeti et pro stropato pecudum et caprarum soldos quatráginta et intelligatur stropatus citra quinque capras vel pecudes »³⁷.

Inoltre va sottolineato che nella norma precedente (r. 24 *de pascuis et herbis comunis vendendis*) si stabiliva quanto segue :

« Rector et homines de consilio teneantur omni anno ante carnispruvium vendi facere et vendere ad calegam erbagia et pascua comunis Burgeti sicut est erbagium fossorum bandite Roveti et alia erbagia comunis que vendi sunt solita et plus offerenti tradere et dictam venditionem scribi facere in libro comunis sub pena soldorum viginti. Et illud idem intelligatur de bandita Podii Rotondi bannienda et custodienda in omnibus et per omnia pro ut dicta bandita Roveti et dicta sua rubrica continetur »³⁸.

Va poi ulteriormente evidenziato che la copia dell'«strumento dell'acquisto di detta « bandita », che si trova all'interno degli statuti di Borghetto del 1587, completa una lunga norma in cui si fa esplicito rinvio all'« usanza delli antecessori nostri » e a « ordini » del rettore del borgo, risalenti al 1334, concernenti la gestione e lo sfruttamento delle « spiage » e « comunaglie »³⁹. La stessa data, ulteriori dettagli e, grosso modo, gli stessi contenuti compaiono peraltro all'interno della menzionata aggiunta trecentesca agli statuti di Albenga del 1288, dove si rimanda ad un accordo raggiunto tra gli abitanti del nuovo borgo e della valle di Toirano (distrettuali e cittadini di Albenga) in merito alla gestione di alcuni beni collettivi :

« In Christi nomine amen. M^o tricentesimo tricesimo quarto, indicione secunda, die decima septima aprilis. Daniel Moruelus, Iohannes Vasalus et Obertus Bontempus de burgo Sancti Spiritus districtus Albingane electi tractatores et emendatores et bannitores rerum, bonorum et negociorum spectantium ad homines et universitatem burghi Sancti Spiritus predicti et civium habitantium in dicto burgo et in vale Torani, qui dicuntur cives Albingane, ad banniendum et tractandum super bannitis faciendis pro bono et utilitate dicti burghi et hominum civium dicte universitatis, in preno cunsilio celebrato et adunato ut moris est in dicto burgo per Ober-tum Filipum rectorem dicti burghi hoc anno die vicesima marcii, habentes prenam bayliam et potestatem a dicto cunsilio, tractaverunt et mandaverunt et bannierunt, ad honorem et bonum statum communis civitatis Albingane et burghi et omnium civium ibi in dicta valle habitantium, ut infra. Primo enim tractaverunt et statuerunt quod tota terra communis

37. Borghetto Santo Spirito 1440, rubrica 25.

38. La bandita di Roveto non era l'unica bandita importante per la comunità; si accenna infatti anche nelle fonti alla bandita di Poggio Rotondo (alla fine dello statuto vi è una rubrica ad essa dedicata *de rubrica Podii Rotondi*, ma manca il contenuto della norma, forse cancellato o mai riportato).

39. Borghetto Santo Spirito 1587, r. 35.

sive communalia dictorum civium tam domestica quam salvatica que iacet et sita est in territorio et fine civium valis Thorani predictorum sit et stet et esse et permanere debeat bannita de cetero infra confines contentos et scriptos in libro sive registro communis civitatis Albingane. Ita quod infra dictos confines nulla persona extranea que non sit civis Albingane boscare possit in dicta terra comunalia cum aliquibus bestiis tam grossis quam minutis, e qua contrafecerit solvat bannum infrascriptum, videlicet. . . »

Segue, quindi, una minuziosa descrizione delle fattispecie illecite e delle relative «pene» da infliggersi, vale a dire una serie di disposizioni che nella estremamente libera volgarizzazione del testo proposta negli statuti cinquecenteschi di Borghetto sono di questo tenore :

« Non sia lecito ad alcuna persona estranea né meno a distretuali fuori che alli distretuali comoranti nella valle di Toirano di far ligne né tagliar né bosagliar in dette spiagie né esportarle, sia tanto domestiche quanto salvatiche, alla pena de libre vinticinque e di notte il doppio da dividerse come sopra. Né meno sarà lecito ad alcuno cittadino d'Albenga, distretuale o del detto luogo di condur bestie lanute o altri forasteri, etiam sotto titolo di compera per paschar in dette spiagie e comunaglie. . . sotto pena de libre dece »⁴⁰.

Si finisce, pertanto, col riferire che esistevano degli accordi tra gli abitanti del borgo e i « forastieri » della vicina comunità di Toirano relativamente allo sfruttamento di alcune risorse :

« Non obstante le cose di già dette et ordinate et altre seguenti se dichiara che tutte le persone forastere siano in dette comunaglie trattate e se debban trattare in tutto e per tutto come detti del luogo saranno trattati nelle loro comunaglie cioè per conto di quelli di Toirano se permetteranno che si vadi a pigliar ligne, fogliache e paschare nella palarea qual resta detro Santo Petro e per conto di quelli di Loano nel Gazo »⁴¹.

40. Così prosegue la norma in questione : « la qual pena debba esser essatta e divisa come sopra e se sarà notificato al rettore o sia consule del luogo haver in ciò contrafatto cioè haver comprato bestie come sopra contra il detto, il tale sia tenuto e possa detto consule a querella d'alcuno o ex officio investigar la verità tanto per mezzo di testimonii quanto per il giuramento del denunciato o di quel tale che harà come sopra comprato et in tutto come meglio porrà et saprà e trovato la verità quello condannarlo in la pena sudetta d'esserle tolta come sopra; et al tempo che li mercanti delle bestie o patroni conducono le loro bestie dall'alpi et alle alpi a quali è di necessità passando altrove che per le strade publiche le conducino per dette spiagie non le possano intertenere sopra dette spiagie e beni come sopra che per un giorno et una notte e contrafacendo cada in bando di libre quatro, salvo che il consule che è et sarà nel luogo possa e voglia a suo arbitrio prorogarli detto tempo ».

41. Negli Statuti di Albenga del 1288, rubrica III/131, suddetto passo, nella versione latina originale, si presenta così : « *Item quod omnes persone extranee sive forestes tractentur et tractari debeant in terra predicta bannita et comunalia et in fine dictorum civium valis Toyrani in omnibus et per omnia sicut dicti cives sunt et pro tempore fuerint in fine et districtu unde fuerit illa persona extranea et in finibus et districtibus personarum extraneorum* ».

Inoltre si trova — a seguire — un inciso che non compare assolutamente nell'accordo del 1334 trascritto negli statuti di Albenga, ma che ripropone in parte il testo della citata rubrica *de pascuis et herbis comunis vendendis* degli statuti del borgo del 1440 :

« Se venderà ogni anno per il consule per mezo d'incanto l'erbagii e paschi del comune e tra l'altri quelli delli fossi intorno al luogo della bandita di Roveto aquistata come sopra e di Poggio Rotondo a chi farà miglior conditione, della quale vendita se ne tenerà scrittura nel libro del comune sotto pena al consule manchando di far questo de libre dece; *se prohibisce di più che per l'avvenire alcuna persona tanto del luogo quanto forastera non possa né debba in la bandita di Roveto e Poggio Rotondo boscare, tagliare né esportar legne o segar herba alla pena de libre dece né alcuno vi possa ronchare per seminarvi* »⁴².

L'inserimento sia del « *tractatus* » del 1334, in una versione riveduta e corretta, sia dell'atto di compravendita del 1286 all'interno degli statuti del borgo riformati, peraltro da confermarsi, non è assolutamente casuale : i contenuti della rubrica al cui interno essi sono inseriti regolano analiticamente, formalizzando norme vecchie e nuove, l'utilizzazione e lo sfruttamento dei fondi in questione, non solo nei confronti delle parti, cittadini e distrettuali di Albenga, ma anche nei confronti di terzi, forestieri e, in particolare, abitanti di comunità confinanti (Toirano e Loano). Inoltre va rimarcato che l'ufficialità di questi documenti era servita in più occasioni e poteva ancora servire in futuro a comprovare i diritti degli abitanti del Borghetto contro le pretese degli abitanti della vicina comunità di Toirano sulla bandita di Roveto.

In effetti sappiamo che nella seconda metà del Quattrocento, quindi dopo la promulgazione degli statuti del borgo del 1440, aveva preso avvio una lunga e complessa controversia in materia di confini condotta da Borghetto, a fianco di Albenga, contro Toirano relativamente alla suddetta bandita ed altri fondi confinanti⁴³. A nulla, infatti, a quanto pare, erano servite le periodiche « visite dei confini » predisposte dalle competenti autorità, precedute e seguite da episodi di « usurpazione dei termini », e da tentativi di conciliazione delle parti perpetrati con « sentenze » o « laudi »⁴⁴.

Le fasi più significative di questa vertenza possono essere rintracciate in alcuni documenti d'archivio degli anni novanta del Cinquecento, non a caso dello stesso periodo in cui la comunità di Borghetto stava cercando invano di ottenere la conferma degli statuti riformati del luogo in aperto conflitto con la città di Albenga ma confidando nell'appoggio di Genova⁴⁵.

42. In corsivo si segnala il passo aggiunto nel testo statutario riformato rispetto a quello del 1440 citato.

43. Archivio di Stato di Genova (= ASG), *Senato Sala Senarega* 1561.

44. ASG, *Senato, Sala Senarega* 1567 e 1575.

45. Si tratta di una vicenda decisamente complessa che diede vita ad una lunga controversia statutaria dagli intricati risvolti giuridici e politici — sintomatici della progressiva affermazione di Genova nel Dominio — i cui passaggi principali sono stati ricostruiti in Roberta Braccia, *Diritto della città, diritto del contado*, op. cit., pp. 147-188.

Nel 1593 in un documento intitolato « Pretensioni degli huomini e università di Toirano » indirizzato al Senato genovese, gli abitanti di Toirano rivendicavano « per ragion de dominio o quasi, o possessione o quasi »⁴⁶ la bandita di Roveto, sostenendo che essa, nonostante una « conventione del 1336 [sic] », era stata loro « venduta » con atto del 1484 e che da quel momento avrebbe dovuto considerarsi rientrante nella giurisdizione di Toirano⁴⁷.

Nel 1594 il Senato di Genova avrebbe ordinato ai rappresentanti di Albenga e Borghetto Santo Spirito, da un lato, e di Toirano, dall'altro, di nominare « doi huomini per ognuna di dette parti a quali fu da loro concesso facultà di poter decidere e determinare » la vertenza sulla bandita di Roveto⁴⁸. Vennero quindi inviati al Senato due « vota », basati su varie prove documentali, interpretate alla luce della dottrina di diritto comune, e sulla escussione dei testi⁴⁹. Non vi è invece alcun riferimento agli statuti di Borghetto riformati nel 1587 che, pur essendo *de facto* utilizzati, erano evidentemente ritenuti non producibili in giudizio in mancanza di una loro approvazione. Sulla base dei documenti d'archivio rimasti si evince che ad aver la meglio in tale controversia, comunque ripresa e alimentata in seguito da altri episodi, furono probabilmente Albenga e Borghetto, mentre a soccombere fu Toirano.

Certo è che la « questione dei confini » tra Borghetto e Toirano sarebbe stata destinata a riproporsi sistematicamente nel tempo⁵⁰. A dimostrazione di ciò si può citare, ad esempio, un passaggio di un documento del 1642 in cui si attestano, in via abbastanza generica, quelli che erano i confini di Borghetto individuati sulla base delle rilevazioni fatte anche attraverso le dichiarazioni giurate di alcuni testimoni (tutti abitanti del luogo) : « per il suo territorio verso Levante confina col territorio di Loano, quali territori e giurisdizioni restano divise da un fossato

46. Come noto, « dominio », « quasi dominio », « possesso », « quasi possesso » sono classificazioni utilizzate nella dottrina di diritto comune ad indicare diverse « situazioni reali ». Secondo un atteggiamento tipico del tempo, comprovato proprio dal documento in questione, ad assumere rilevanza spesso non era tanto il titolo in astratto che legava il bene ad un soggetto, quanto l'effettivo rapporto sussistente tra il soggetto e tale bene o ancora tra il soggetto e le differenti *utilitates* che si potevano fruire sullo stesso bene. Su questi aspetti si veda Ugo Petronio, « Usi e demani civici. Fra tradizione storica e dogmatica giuridica », in *La proprietà e le proprietà*, a cura di Ennio Cortese, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 518-521.

47. ASG, *Senato Sala Senarega* 1567, doc. 67 (settembre 1593). Rientrando nella giurisdizione della comunità di Toirano quest'ultima avrebbe potuto imporre « dacite, collette e avarie a tutti quelli del Borghetto, giurisdizione di Albenga, e altri che posseggono terre » nei fondi contestati.

48. ASG, *Senato Sala Senarega* 1567, doc. 69. La nomina di arbitri, a definire le vertenze tra comunità, era una pratica molto diffusa anche se spesso non particolarmente efficace.

49. ASG, *Senato, Sala Senarega* 1567, doc. 69, *Votum Nobilis Vicentii de Aste et D. Augusti Lamberti dellegatorum in causa intra M. Commune Albinganae et universitatem Toyrani, e Votum pro communitate Toyrani*.

50. Gli abitanti di Toirano erano le vittime principali degli abusi del console di Borghetto in quanto alcuni di loro possedevano beni immobili nel territorio della comunità e per tali motivi si pretendevano soggetti alla tassazione del borgo. Addirittura gli abitanti di Toirano si rivolsero al Senato genovese chiedendo di abolire gli statuti di Borghetto, riferendosi probabilmente a quelli riformati, sulla base dei quali tali abusi erano perpetrati. Dopo ulteriori vicende, con decreto del Senato del 1676, e dietro sollecitazione della stessa città di Albenga, gli statuti di Borghetto furono definitivamente aboliti, cfr. Roberta Braccia, *Diritto della città, diritto del contado*, op. cit., pp. 188-196.

nominato Pregliano ossia Pontasso, dal mare sino alli confini di Boissano, territorio di Toirano, quale fossato senza contradictione alcuna si è sempre osservato come confine dell’una et dell’altra giurisditione che tanto si hanno fatto fede con giuramento »⁵¹.

Ma a questo punto le fonti più idonee per individuare con una certa precisione la sistemazione dei confini nonché le pratiche di sfruttamento delle risorse collettive non sono più « leggibili » attraverso gli statuti locali del borgo, peraltro aboliti dal Senato di Genova nel 1676. Come dimostra un praticato filone storiografico⁵², si rivela indispensabile ricorrere ad altre fonti d’archivio, prime fra tutte le « registrazioni » catastali e le periodiche « visite » dei luoghi imposte dal centro alla periferia finalizzate alla progressiva razionalizzazione e, quindi, alla migliore efficienza dei meccanismi legati al prelievo fiscale⁵³.

51. ASG, *Archivio segreto* 56.

52. A mero titolo di esempio si ricorda il saggio di Beatrice Palmero, « Regole e registrazione del possesso in età moderna. Modalità di costruzione del territorio in Alta Val Tanaro », in *Quaderni storici*, 2000, n°103-I, pp. 49-85.

53. Genova perseguì in età moderna una politica di razionalizzazione degli uffici, istituendo varie magistrature competenti a risolvere le controversie tra le diverse comunità, quali il Magistrato delle Comunità e la Giunta dei Confini, insinuandosi in maniera sempre più consistente nel governo di alcune esse.







Table des matières

Préface – Premessa	I
Table des auteurs	IX
Propriété et droit féodal	1
FEDERICO ALESSANDRO GORIA, Vicende della proprietà feudale in Età moderna — Spunti sull’applicazione in Piemonte dei decreti ducali in materia di alienazione dei feudi : fra dottrina e giurisprudenza	3
MICHEL BOTTIN, Les inventaires des biens et droits féodaux dans les États de Savoie (XVII ^e -XVIII ^e siècles)	13
Propriété collective	23
JULIETTE LASSALLE, La propriété collective dans la haute Roya à travers les règlements de contentieux territoriaux (XII ^e -XV ^e siècles)	25
ROBERTA BRACCIA, Le proprietà collettive negli statuti rurali del Ponente ligure: alcuni rilievi e riflessioni	47
BRUNO BERTHIER, Les ambiguïtés institutionnelles de la « grande montagne à gruyère » traditionnelle dans les hautes vallées savoyardes. Entre propriété collective du sol et exploitation communautaire des troupeaux.	63
MARC ORTOLANI, Le droit de bandite dans le pays niçois. Étapes d’une réflexion	111
Propriété ecclésiastique	131
GIORGIO LOMBARDI, A chi appartiene la Sindone?	133
CHRISTIAN SORREL, Idéologie anticléricale et doctrine juridique à l’heure de la séparation des Églises et de l’État. — Le Parlement français et la propriété ecclésiastique dans les départements annexés en 1860	137
OLIVIER VERNIER, Les œuvres pies du comté de Nice et le « patrimoine des pauvres » face aux annexions à la France (1860-1946)	147

Biens communaux	167
RICCARDO RAO, I beni comuni nel Piemonte bassomedievale	169
BÉNÉDICTE DECOURT-HOLLENDER, Tutelle sénatoriale et respect des droits et propriétés des communautés et des hommes du comté de Nice au XVIII ^e siècle	185
MASSIMILIANO GAJ, Aspetti dell'utilizzazione e circolazione dei beni comuni in Piemonte	197
SERGE DE POORTER, La frontière de 1947 dans les Alpes-Maritimes et le partage des biens communaux frontaliers (1947-1963)	211
Propriété privée	241
CATERINA BONZO, Il fedecommesso e la circolazione dei beni — Tra volontà individuale e titolarità del casato	243
LAURENT PERRILLAT, Les offices dans le duché de Savoie au XVII ^e siècle : vénalité, propriété, hérédité	263
STÉPHANIE BLOT-MACCAGNAN, La protection de la propriété privée dans les Royales constitutions de 1729	279
JEAN LUQUET, Cartographier la propriété : les « mappes » sardes du début du XVIII ^e siècle	295
MÉLANIE IGNACE, Droit de la propriété et trouble du voisinage — Application du code sarde par le tribunal de première instance de Nice après 1860	303
Table des matières	315